

Rapporto del Consiglio federale sull'accREDITAMENTO di scuole private in Svizzera

**in risposta alla mozione 04.3552 presentata da
Oskar Freysinger il 7 ottobre 2004**

Sommario

1	<i>Sintesi</i>	3
2	<i>Situazione iniziale e definizione del problema</i>	4
2.1	Mandato	4
2.2	Tradizione delle scuole private svizzere	4
2.3	Posizione delle scuole private nel sistema di formazione svizzero.....	4
2.4	Servizi di formazione transfrontalieri	5
3	<i>Definizione del problema</i>	5
3.1	Accettazione dei diplomi all'estero.....	5
3.2	Casi problematici	6
3.3	Problemi di immigrazione.....	7
3.4	Interventi politici.....	8
4	<i>Situazione giuridica</i>	8
5	<i>Valutazione</i>	10
6	<i>Provvedimenti</i>	11
6.1	Creazione di una piattaforma svizzera per lo scambio di esperienze fra direzioni cantonali di educazione, economia, giustizia e polizia, autorità del registro di commercio, autorità di migrazione e autorità di procedura penale	12
6.2	Assistenza a soluzioni del ramo: registro delle scuole private promosso dall'economia e altri provvedimenti.....	13
6.3	Informazione e documentazione delle rappresentanze svizzere all'estero e delle autorità di migrazione	13
7	<i>Conclusioni</i>	14
8	<i>Bibliografia</i>	15
9	<i>Elenco delle abbreviazioni</i>	16

1 Sintesi

Con la mozione 04.3552 Accreditamento di scuole private, presentata il 7 ottobre 2004 dal consigliere nazionale Oskar Freysinger, il Consiglio federale è stato incaricato "allo scopo di proteggere gli operatori privati di corsi di formazione, segnatamente nel settore della gestione alberghiera, di creare i presupposti di una regolamentazione praticabile per l'accREDITamento delle loro offerte di formazione da parte di un organismo statale o di elaborare un progetto equivalente". A suo tempo, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione accennando alle possibilità già esistenti di riconoscimento e accREDITamento di scuole private.

Il rapporto conclude che

- il sistema nazionale di formazione mette a disposizione sufficienti e differenziate possibilità di riconoscimento statale o accREDITamento, ossia le scuole private possono ottenere un riconoscimento statale o un accREDITamento a diversi livelli nell'ambito del nostro sistema di formazione, purché soddisfino le rispettive condizioni;*
- i Cantoni dovrebbero sfruttare in modo coordinato il proprio margine di manovra in materia di vigilanza e autorizzazione di scuole private, prima che la Confederazione subentri a livello legislativo;*
- il registro delle scuole private promosso dall'economia e dalle associazioni del ramo rappresenta un mezzo adeguato per offrire una soluzione a diverse sfide delle scuole private.*

Allo scopo di proteggere sia gli operatori privati di corsi di formazione sia gli studenti stranieri, vengono proposti provvedimenti complementari, segnatamente

- la creazione di una piattaforma per l'informazione e lo scambio di esperienze su questioni inerenti alle procedure, generalmente cantonali, concernenti le scuole private (vigilanza sulla qualità delle scuole, procedure di diritto di polizia concernenti le scuole private considerate come aziende);*
- l'utilizzo del registro delle scuole private come elenco di riferimento di scuole che si impegnano a rispettare determinati standard minimi in materia di qualità e gestione;*
- la migliorata informazione nei confronti delle rappresentanze svizzere all'estero sulle possibilità di formazione in Svizzera.*

Questi provvedimenti mirano a mantenere e a consolidare l'immagine della Svizzera all'estero, a rafforzare l'importante settore economico delle scuole private, a permettere alle rappresentanze svizzere all'estero un'adeguata consulenza di persone che vorrebbero intraprendere degli studi in Svizzera, in particolare anche presso una scuola privata.

2 Situazione iniziale e definizione del problema

2.1 Mandato

La mozione chiede la creazione di possibilità di accreditamento e / o di riconoscimento statale di operatori privati di corsi di formazione, segnatamente nelle scuole di gestione alberghiera affinché rimangano concorrenziali a livello internazionale.

Nella sua risposta alla mozione, il Consiglio federale ha riconosciuto l'importanza delle scuole private e ha fatto riferimento alle diverse possibilità di riconoscimento e accreditamento nell'ambito del nostro sistema di formazione. Il Consiglio federale ha pure prospettato altre possibilità di accreditamento da parte dell'OAQ o della CUS.

La tematica sollevata nella mozione concerne soprattutto le *scuole alberghiere*; diverse questioni sono comunque importanti e interessano l'*intero settore delle scuole private*, non da ultimo perché negli ultimi anni si sono verificati casi anche di altre scuole, segnatamente le scuole di lingue e le scuole di gestione. Nel presente rapporto vengono trattati inoltre altri temi relativi alla concorrenzialità delle scuole private con orientamento internazionale che parzialmente sono state anche oggetto di altri interventi parlamentari.

2.2 Tradizione delle scuole private svizzere

Le scuole private sono profondamente radicate in Svizzera. Sin dal 18° secolo sono presenti offerte private in numero abbastanza rilevante. Diverse scuole private hanno una lunga tradizione con una certa fama in particolare a livello internazionale.

La buona reputazione di cui gode la formazione in Svizzera si basa su diversi fattori, ad esempio la grande tradizione pedagogica, l'ubicazione in un Paese plurilingue con diverse culture, la proverbiale qualità dei prodotti svizzeri, l'elevato tenore di vita, l'apertura e la stabilità politica del nostro Paese. Ci sono offerte private di formazione per tutti i livelli, dalla scuola dell'infanzia fino al campo universitario. Diverse offerte sono tuttavia orientate a qualifiche di altri Paesi e non possono essere classificate facilmente nel nostro sistema di formazione. Anche gli enti responsabili di questi istituti privati di formazione sono molteplici: accanto a operatori commerciali si trovano anche fondazioni di pubblica utilità e istituzioni di carattere ecclesiastico o religioso.

In Svizzera il 5.2 per cento di tutti gli scolari e studenti frequenta una scuola privata non sussidiata¹: ciò equivale a circa 77'000 scolari, apprendisti o studenti provenienti dalla Svizzera e da oltre cento Stati diversi. Mancano statistiche attendibili su studenti stranieri nelle scuole private in Svizzera, il loro numero è stimato a circa 25'000 corrispondenti circa all'1,7 per cento di tutti gli scolari e studenti in Svizzera. Di conseguenza le scuole private costituiscono anche un notevole potenziale economico con un'elevata creazione di valore aggiunto. Il nostro Paese riconosce diversi effetti positivi alle scuole private, segnatamente anche per l'immagine della Svizzera all'estero.

2.3 Posizione delle scuole private nel sistema di formazione svizzero

Le offerte di studi delle scuole private si basano spesso sul sistema anglosassone e sono pertanto difficilmente classificabili nel nostro sistema nazionale di formazione. Dati il curriculum orientato alla pratica, le condizioni di ammissione e la notevole as-

¹ UST, Statistica di scolari e studenti, tabella 15.2.1.1.1.

senza di ricerca, queste offerte di formazione non possono essere attribuite al livello universitario in Svizzera, quanto piuttosto alla formazione professionale superiore sebbene simili programmi di studi appartengano al settore universitario nei Paesi anglosassoni.

La rete di centri nazionali di informazioni sul riconoscimento accademico (ENIC), basata sulla Convenzione di Lisbona per il riconoscimento transfrontaliero dei diplomi di formazione, svolge un compito importante. Finora, le richieste di singole scuole private volte all'inserimento in questo elenco sono fallite in quanto dette scuole non dispongono di uno statuto di scuola universitaria riconosciuto a livello svizzero².

2.4 Servizi di formazione transfrontalieri

Da alcuni anni si assiste a una crescente globalizzazione dei mercati della formazione che porta anche a un inasprimento della concorrenza per acquisire studenti. A livello internazionale, questo sviluppo viene esaminato sotto la voce "servizi di formazione" soprattutto nell'ambito dei negoziati per l'accordo di libero scambio GATS (General Agreement for Trade in Services, accordo generale sullo scambio di servizi). In questo contesto cresce l'importanza delle prescrizioni di riconoscimento statale e / o accreditamento come "garanzia di qualità" per offerte di formazione transfrontaliere, anche sotto l'aspetto della protezione dei consumatori. A fine 2005, UNESCO e OCSE hanno elaborato congiuntamente direttive per la garanzia di qualità nel campo della formazione superiore transfrontaliera.

Anche il *processo di Bologna*, con la creazione di uno spazio universitario europeo uniformato, influisce in modo determinante sui requisiti di garanzia di qualità e accreditamento. Nell'ambito del processo di Bologna, nel 2005 sono stati approvati standard uniformi di garanzia di qualità e di accreditamento per il campo universitario.

Il *processo di Copenhagen* tratta il confronto dei titoli con la creazione di un quadro europeo di riferimento per le qualifiche, che comprende competenze acquisite anche in modo informale, ma non l'unificazione dei sistemi di formazione professionale. Un *portfolio* standardizzato documenta il percorso professionale e la mobilità. Anche lo sviluppo e la garanzia di qualità rappresentano un elemento centrale.

3 Definizione del problema

3.1 Accettazione dei diplomi all'estero

In un numero crescente di Paesi, autorità e datori di lavoro non si accontentano più del marchio di richiamo "Swiss diploma", ma richiedono un titolo di livello universitario riconosciuto dallo Stato (spesso un diploma di bachelor con una durata minima di tre anni di formazione).

Ad esempio, recentemente la Norvegia ha revocato formalmente il precedente riconoscimento generale delle scuole alberghiere in Svizzera nei casi in cui non siano istituti di livello universitario riconosciuti. Questa decisione ha conseguenze palesi sull'attribuzione di prestiti di studio agli studenti (d'ora in poi dovrebbero essere con-

² Nell'elenco ENIC figurano: università e istituti universitari conformemente alla legge sull'aiuto alle università (LAU), le due SPF, scuole universitarie professionali conformemente alla legge sulle scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche riconosciute dalla CDPE e istituti o cicli di studio accreditati dalla Conferenza universitaria svizzera (CUS).

cessi solamente a studenti di scuole universitarie riconosciute con programmi di bachelor o di master), ma avrà certamente conseguenze anche per il riconoscimento, riferito al mercato del lavoro, di diplomi di una scuola alberghiera svizzera anche se questa beneficia del riconoscimento statale in Svizzera come scuola specializzata superiore.

In seguito a diversi casi (vedi punto 3.2), il governo cinese raccomanda ai propri studenti di frequentare scuole private svizzere riconosciute dallo Stato, senza comunque sconsigliare espressamente le scuole non riconosciute.

Da un'inchiesta promossa presso le rappresentanze svizzere all'estero, risulta che *l'immagine della Svizzera* e la fama delle nostre scuole private sono eccellenti come in passato nella maggior parte dei Paesi, vi sono tuttavia segnali di perdita d'immagine e di crescente concorrenza da parte di scuole universitarie con riconoscimento statale nel Paese d'origine.

3.2 Casi problematici

Negli ultimi anni sono stati rivelati casi di singole scuole private, segnatamente scuole alberghiere, che reclutano i propri studenti prevalentemente all'estero (soprattutto in Asia). Simili casi, spesso presentati nella stampa come "scandali", risalgono singolarmente fino ai primi anni Novanta, mentre dal 2000 il loro numero è notevolmente progredito.

Simili casi sono stati resi noti tramite lamentele di studenti rivolte alle nostre rappresentanze all'estero oppure anche a diverse autorità dei Cantoni o della Confederazione e che parzialmente hanno trovato spazio sulla stampa svizzera o del rispettivo Paese di provenienza, tramite richieste e domande di sostegno da parte di ambasciate straniere e infine anche tramite reclami formali di rappresentanze governative dei Paesi di reclutamento (ad esempio dalla Cina).

Le conseguenze e gli effetti di simili casi si ripercuotono sulla diminuzione del numero di studenti e sui crescenti problemi di reclutamento in singoli Paesi. Vi è quindi il rischio che risulti danneggiata l'immagine della Svizzera come Paese caratterizzato da un'elevata qualità e una lunga tradizione nel campo della formazione.

Dall'*inchiesta fra le rappresentanze svizzere all'estero* risulta che le scuole private svizzere agiscono sul mercato della formazione o reclutano studenti in oltre 40 Paesi. Alla rappresentanza svizzera sono noti casi negativi in 12 Paesi, mentre in 15 Paesi si segnalano problemi con il riconoscimento dei diplomi svizzeri nel rispettivo Paese. Fino ad oggi soltanto in Cina sono state organizzate campagne informative mirate contro scuole private svizzere fraudolente.

Informazioni sul numero di simili casi devono essere trattate con grande riserva, in quanto queste attività sono spesso insufficientemente documentate presso le fonti disponibili. In pochissimi casi può essere provata una fattispecie criminosa accertata in giudizio. Negli ultimi dieci anni, l'analisi degli atti di diverse organizzazioni³ ha permesso di individuare 108 casi nei quali sono state coinvolte almeno 32 scuole. Questi casi sono ripartiti complessivamente su 13 Cantoni (vedi tabella 1). È presumibile l'esistenza di una certa zona grigia comprendente ulteriori casi.

³ DFAE, DFE, UFFT, documentazione dell'ASEH, della CRUS, articoli di giornali, lettere di studenti nonché diverse informazioni insider.

Tabella 1: Casi problematici di scuole private documentati

Anno	96	97	98	99	2000	01	02	03	04	05	06	Totale
Casi documentati	3	-	1	-	4	9	6	18	12	27	28	108
Scuole coinvolte	3		1		1	2	1	8	6	4	6	32
Cantoni coinvolti (con numero di istituti)	VD (5), LU (6), GE (3), BE (2), NE (2), VS (2), ZH (2), AG (1), BS (1), SZ (1), NW (1), TG (1), UR (1),											

Stato: 10 ottobre 2006

Oltre a segnalazioni concernenti problemi qualitativi (25 casi) e presunta gestione fraudolenta degli affari (25 casi), alle scuole coinvolte vengono rimproverati in particolare la concorrenza sleale (30 casi) e il rifiuto di rimborsare tasse scolastiche nel caso di assenze giustificate dagli studi (7 casi)⁴.

Sono noti soltanto undici casi di sanzioni giuridiche (decisioni di chiusura, fallimenti), in tutti gli altri casi si tratta di accuse che talvolta hanno avuto ampio riscontro nei mezzi di comunicazione, ma non sono state perseguite giuridicamente oppure si sono rivelate ingiustificate.

3.3 Problemi di immigrazione

La problematica concernente qualità e gestione degli affari delle scuole private, sollevata dalla mozione, viene completata con aspetti relativi all'immigrazione. Per le autorità di immigrazione e le rappresentanze svizzere all'estero sussiste palesemente la difficoltà di disporre di informazioni affidabili su qualità e attendibilità delle scuole private di cui avrebbero bisogno per valutare le richieste di immigrazione per motivi di studio.

Dopo che dozzine di studenti cinesi sono passati alla clandestinità subito dopo il loro arrivo in Svizzera e considerato che le autorità svizzere di immigrazione dispongono di indicazioni secondo cui le richieste concernenti i soggiorni di formazione servono essenzialmente a entrare illegalmente, dalla fine del 2005 all'Ufficio federale della migrazione compete il consenso per il rilascio di autorizzazioni di soggiorno a studenti cinesi. Questa procedura centralizzata di consenso viene attualmente applicata a studenti provenienti da 14 Stati. Presso diverse scuole private, questa situazione ha causato la perdita di studenti stranieri mettendo presumibilmente a repentaglio l'esistenza di terminate scuole.

⁴ Sono criticati segnatamente alloggi inaccettabili, insegnamento carente, cattiva assistenza degli studenti, sfruttamento degli studenti durante il periodo di pratica come forza lavorativa a buon mercato, induzione in errore per quanto concerne la situazione del (mancato) riconoscimento dei diplomi scolastici, richiesta di pagamento di elevate tasse supplementari, pene pecuniarie in caso di procedure disciplinari, minaccia di espulsione di studenti che si lamentano, coinvolgimento in casi di immigrazione abusiva da parte di studenti ecc. Nonostante denunce e singole decisioni di chiusura di scuole (4 casi) da parte dei Cantoni nonché fallimenti di scuole (7 casi), negli ultimi anni singoli direttori scolastici promuovono l'apertura di nuove scuole, talvolta in un altro Cantone.

3.4 Interventi politici

L'accumularsi di simili casi negli ultimi anni ha generato reazioni e interventi politici, soprattutto in seguito alla crescente preoccupazione sia per l'immagine del ramo sia per la fama della Svizzera come polo di formazione attrattivo a livello internazionale. Negli ultimi due o tre anni, sono da annoverare interventi anche a livello cantonale in materia di scuole private. Vi è stata infatti una serie di richieste all'indirizzo di diversi uffici federali da parte di autorità cantonali, associazioni e gruppi di interesse, segnatamente rappresentanti di scuole private.

Le discussioni con le associazioni e i gruppi di interesse coinvolti hanno evidenziato che i bisogni di riconoscimento e di accreditamento delle scuole private si differenziano a seconda del genere di scuola:

- le scuole private in generale cercano innanzitutto un'attestazione che la loro gestione è attendibile,
- le scuole alberghiere e le altre scuole private postsecondarie attive a livello internazionale perseguono innanzitutto un "riconoscimento statale", in quanto il grado di accettazione dei loro cicli di formazione e diplomi è diminuito in diversi Paesi, soprattutto asiatici, proprio per la mancanza del riconoscimento statale.

4 Situazione giuridica

La questione dell'affidabilità dell'istituzione di una scuola privata si basa sul diritto cantonale. I Cantoni possono subordinare l'istituzione o l'apertura di una scuola privata a un obbligo di autorizzazione o di notifica.

Pochi Cantoni pongono tutte le loro scuole sotto vigilanza statale, mentre altri limitano il controllo e la vigilanza dei centri di formazione privati alle offerte concernenti la scuola dell'obbligo, mentre quelle concernenti la formazione superiore sono disciplinate o vigilate in modo limitato oppure non lo sono per nulla. Di norma, le leggi cantonali sulle scuole universitarie non prendono in considerazione le attività private, ma si limitano a disciplinare la conduzione di una scuola universitaria (università, scuola universitaria professionale oppure alta scuola pedagogica) o la partecipazione a un ente responsabile intercantonale.

Gli operatori privati hanno la possibilità di far riconoscere a livello federale cicli di formazione di scuole specializzate superiori⁵ oppure di chiedere all'Ufficio federale un'autorizzazione quale scuola universitaria professionale⁶ e di offrire cicli di studio di bachelor e di master come scuola universitaria professionale. Allo stesso modo, il Cantone è libero di riconoscere licei, scuole specializzate superiori e scuole universitarie. Ad esempio il Cantone Vallese, in virtù della legge sulla formazione e la ricerca di scuole universitarie e di istituti di ricerca del 2001⁷, tiene un elenco degli istituti universitari riconosciuti, in cui sono menzionate quattro scuole private (tre delle quali nella gestione alberghiera) oppure la Commissione dell'educazione di Uri può rico-

⁵ Ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (RS 412.101.61)

⁶ Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali, LSUP, (RS 414.71).

⁷ Raccolta delle leggi del Cantone Vallese 420.1.

noscere scuole universitarie private e i loro cicli di studio qualora soddisfino le condizioni stabilite nella relativa ordinanza⁸.

L'articolo 14 capoverso 3 LSUP stabilisce che la scuola universitaria professionale, di diritto pubblico oppure con un organo responsabile di diritto privato, acquisisce il diritto di denominarsi scuola universitaria professionale con l'autorizzazione da parte del Consiglio federale. Il diritto federale non contiene disposizioni particolari per la protezione dei seguenti istituti: università, scuola universitaria e scuola specializzata superiore.

Dal diritto delle ditte, dal diritto del registro di commercio e dal diritto sulla concorrenza sleale derivano però delle limitazioni concernenti l'utilizzo di questi termini. Di conseguenza la ragione sociale di una ditta dev'essere veritiera, non può generare né inganno né confusione e non può essere contraria a nessun interesse pubblico.

Secondo il diritto svizzero, le caratteristiche di un'università sono fra l'altro l'autonomia o la personalità giuridica, le attività nell'insegnamento e nella ricerca, la libertà accademica nonché il diritto di rilasciare titoli a livello di università o di facoltà⁹. I risultati dell'inchiesta promossa dall'OAQ mostrano che il collegamento fra insegnamento e ricerca come caratteristica di un'università viene considerato irrinunciabile dalla stragrande maggioranza degli interpellati. Dallo studio risulta pure che la maggioranza ritiene che per le scuole universitarie private e statali debbano valere gli stessi criteri di accreditamento.

Attualmente è in fase di verifica un adeguamento delle direttive per l'accREDITAMENTO emanate dalla Conferenza universitaria svizzera (CUS), adeguamento volto a permettere ora l'accREDITAMENTO di cosiddetti "undergraduate college". Non c'è ancora nessun risultato in vista, ma è chiaro che a questo riguardo sussiste una possibilità di discussione per gli istituti universitari.

⁸ Ordinanza del 18 giugno 2003 sul riconoscimento di scuole universitarie private (raccolta sistematica del diritto cantonale di Uri 10.2935)

⁹ OAQ, Università – profilo e posizionamento. Un'inchiesta promossa dall'OAQ nel campo della formazione superiore, 2005.

5 Valutazione

Il sistema nazionale di formazione ha a disposizione sufficienti e differenziate possibilità di riconoscimento statale o accreditamento. In altre parole, le scuole private possono ottenere un riconoscimento statale o un accreditamento a diversi livelli nell'ambito del nostro sistema di formazione qualora soddisfino le relative condizioni.

Le provate *qualifiche della formazione professionale superiore* non raggiungono (ancora) il necessario grado di accettazione all'estero.

Le formazioni presso le scuole universitarie straniere presentano spesso analogie con le scuole specializzate superiori svizzere che da noi sono ben posizionate e rispondono a un reale bisogno dell'economia e della società. Si devono sfruttare tutte le possibilità di far conoscere meglio all'estero il nostro sistema di qualificazione con le peculiarità della formazione professionale superiore e le competenze associate alla qualificazione. Una possibile via passa attraverso il *quadro nazionale di riferimento per le qualifiche* che trova la sua corrispondenza nel *quadro europeo di riferimento per le qualifiche*¹⁰.

Le scuole private che vogliono rilasciare un titolo universitario ai propri studenti a conclusione della formazione, devono verificare in che misura vogliono o possono soddisfare le condizioni per un riconoscimento statale a livello universitario e se vogliono offrire piani di studi che portano a una qualifica ancorata nel sistema di formazione svizzero e che di conseguenza potrebbe essere riconosciuta a livello statale. Qualora le scuole private vogliano offrire cicli di formazione organizzati secondo strutture straniere di studi, hanno già oggi la possibilità di effettuare un *accreditamento all'estero*.

In qualità di centri di formazione e aziende, le scuole private sono sottoposte a vigilanza cantonale per quanto concerne il diritto scolastico e di polizia. In alcuni Cantoni esistono approcci promettenti ed efficaci di vigilanza sulle scuole private conformemente alla legislazione in materia di formazione. Sussiste un certo potenziale di coordinamento nell'ambito dell'accordo concernente ammissione, verifica e vigilanza fra operatori privati dei corsi di formazione e autorità del registro di commercio e parzialmente autorità di migrazione e di procedura penale. In una prima fase si dovrebbe pertanto avviare un adeguamento dell'utilizzo degli strumenti giuridici tramite un reciproco scambio di esperienze, purché ciò sia possibile nell'ambito degli ordinamenti giuridici cantonali. Potrebbe essere utile una sensibilizzazione dei collaboratori degli uffici del registro di commercio e delle autorità di migrazione nei confronti delle esigenze di gestione e qualità di operatori privati di corsi di formazione, segnatamente in relazione con questioni del principio di veridicità e della verifica degli istituti quanto a frode.

Qualora vi siano fattispecie rilevanti dal punto di vista del diritto penale, le autorità cantonali di procedura penale devono essere coinvolte e sensibilizzate nei confronti della tematica.

¹⁰ Vedi: <http://www.bbt.admin.ch/themen/internationales/00115/index.html?lang=de>;
a proposito del quadro di riferimento europeo per le qualifiche:
http://www.bologna-bergen2005.no/EN/BASIC/050520_Framework_qualifications.pdf

La questione dell'*attendibilità* delle scuole private è primariamente etica, alla quale non si può rispondere con ulteriori provvedimenti legali. In un ordinamento economico liberale con tutte le sue prerogative e grande responsabilità per gli imprenditori sussiste il pericolo di abusi. In generale, i casi di gestione sconveniente degli affari da parte di singole scuole non si possono impedire. La nostra politica economica non può tuttavia prefiggersi come obiettivo di limitare la libertà economica a causa di un ridotto numero di casi (vedi punto 3.2) per proteggere gli operatori di servizi di formazione dalla concorrenza poco seria.

L'iniziativa "Registro delle scuole private in Svizzera", presentata il 28 agosto 2006 ai mezzi di comunicazione, è stata accolta favorevolmente nel senso di una soluzione del ramo. Per l'accettazione di una scuola privata, la fondazione "Registro delle scuole private in Svizzera" esige la prova di una serie di condizioni che garantiscano una conduzione scolastica organizzativamente seria e qualitativamente sufficiente¹¹. Le scuole private iscritte nel registro si impegnano in tal modo al rispetto di standard minimi. Le condizioni d'iscrizione soggiacciono a una verifica quadriennale. Questo registro deve comunque disporre di sufficiente indipendenza per essere credibile. Occorre definire come Confederazione e / o Cantoni possano e debbano far uso della possibilità, prevista nel regolamento della fondazione, della rappresentanza nel consiglio di fondazione¹². Occorre pure verificare in che misura questo registro acquisisce all'estero il riconoscimento e la credibilità necessari. Con questo registro viene inoltre creato uno strumento che corrisponde alla migliore trasparenza e informazione sui servizi di formazione transfrontalieri ai sensi delle direttive OCSE / UNESCO.

Sarebbero immaginabili e auspicabili provvedimenti supplementari del ramo come l'istituzione di un organo di mediazione e di un servizio di consulenza e sostegno nelle procedure giudiziarie nonché la creazione di un fondo per i casi di rigore.

Da parte delle rappresentanze svizzere all'estero nonché delle autorità di migrazione vi è un palese bisogno di una maggiore e migliore informazione sulla qualità e la serietà delle scuole private. Un inventario di scuole private e istituti attendibili con indicazione del livello di posizionamento delle offerte formative e dei riconoscimenti e / o accreditamenti sostanziali presenti potrebbe permettere alle rappresentanze svizzere all'estero e alle autorità di migrazione di fornire una consulenza oggettiva agli studenti stranieri e di sostenerli allo stesso tempo anche nella valutazione di richieste di immigrazione per motivi di studio. Grazie a un simile strumento, anche le autorità svizzere d'immigrazione (Confederazione e Cantoni) potrebbero esaudire le proprie necessità di informazioni.

6 Provvedimenti

Sulla scorta di questa analisi risultano tre provvedimenti, con diverse linee direttrici, che devono tuttavia essere attuati contemporaneamente: informazione sulle procedure cantonali e sul loro coordinamento, consolidamento della protezione dei con-

¹¹ Vedi punto 2 del regolamento del 28 agosto 2006 sull'iscrizione nel registro delle scuole private in Svizzera.

¹² In questo caso devono essere applicati in modo pertinente i principi della *corporate governance* menzionati nel rapporto del 13 settembre 2006 del Consiglio federale sul decentramento e sul controllo di compiti della Confederazione.

sumatori con una soluzione del ramo nonché informazione e documentazione delle rappresentanze svizzere all'estero.

I provvedimenti presentati qui di seguito mirano a

- mantenere e consolidare l'immagine della Svizzera all'estero;
- rafforzare il campo delle scuole private importante dal punto di vista economico e
- permettere alle rappresentanze svizzere all'estero di fornire un'adeguata consulenza a persone che vorrebbero intraprendere gli studi in Svizzera, in particolare anche presso una scuola privata.

Questi provvedimenti danno seguito al principio del semplice utilizzo e della rapida attuabilità garantendo il nostro efficace sistema di qualificazione e la libertà economica. Per questa ragione il registro delle scuole private, elaborato dalle cerchie economiche e dal ramo delle scuole private, rappresenta un importante elemento di autoregolazione in sintonia con una politica economica liberale.

6.1 Creazione di una piattaforma svizzera per lo scambio di esperienze fra direzioni cantonali di educazione, economia, giustizia e polizia, autorità del registro di commercio, autorità di migrazione e autorità di procedura penale

Obiettivi

- Le direzioni cantonali di educazione ed economia, le autorità del registro di commercio e le autorità di migrazione perseguono una strategia comune allo scopo di consolidare offerte formative attendibili e di scambiare esperienze relative a casi negativi.
- La vigilanza sulle scuole private viene rafforzata nell'ambito degli ordinamenti giuridici cantonali.
- I collaboratori delle autorità del registro di commercio e delle autorità di migrazione sono sensibilizzati in merito alla garanzia di qualità delle scuole private e dispongono, grazie al registro delle scuole private, di uno strumento adeguato per valutare le richieste di iscrizione nel registro di commercio oppure le richieste per l'autorizzazione di soggiorno per motivi di studio.

Provvedimenti

Provvedimento	Valutazione della fattibilità
1. DFE, CDPE e CDEP creano una piattaforma comune per informazioni ed esperienze.	<i>Rapidamente attuabile, mezzo efficiente</i>
2. I Cantoni sono invitati da parte della Confederazione (UFFT) ad avviare un progetto per armonizzare e adeguare le basi giuridiche cantonali in materia di formazione.	<i>Auspicabile dal punto di vista federale, ma presuppone la volontà dei singoli Cantoni e potrebbe esigere molto tempo.</i>

6.2 Assistenza a soluzioni del ramo: registro delle scuole private promosso dall'economia e altri provvedimenti

Obiettivi

- Protezione degli studenti (stranieri) assicurando informazioni sulle scuole private.
- Il registro delle scuole private è riconosciuto e apprezzato all'estero come valido strumento volto a garantire scuole private serie e controllate dal punto di vista qualitativo.

Provvedimento

Provvedimento	Valutazione della fattibilità
3. Registro delle scuole private come inventario di istituti che si impegnano a rispettare standard minimi quanto a qualità e gestione.	<i>Già realizzato da parte dell'economia in collaborazione con le associazioni del ramo.</i>
4. Suggerimento di altri strumenti, da parte del ramo (servizio di mediazione, servizio di consulenza e assistenza giuridica nonché creazione di fondi per i casi di rigore).	<i>Rapidamente attuabile, via efficiente, ma che presuppone la volontà del ramo.</i>

6.3 Informazione e documentazione delle rappresentanze svizzere all'estero e delle autorità di migrazione

Obiettivo

- I collaboratori nelle rappresentanze possono fornire consulenza in modo ancora più competente alle persone interessate e dispongono di un adeguato strumento per valutare le richieste di visti.

Provvedimenti

Provvedimento	Valutazione della fattibilità
5. Istruzione del personale specifico attivo nelle rappresentanze svizzere all'estero e nelle autorità di migrazione.	<i>Rapidamente attuabile, via efficiente.</i>
6. Elaborazione di un foglio informativo completo sul sistema di formazione svizzero compreso l'elenco degli operatori privati con indicazione della forma del riconoscimento statale o dell'accreditamento.	<i>Rapidamente attuabile, mezzo efficiente.</i>
7. Considerazione sistematica nell'ambito delle procedure di rilascio dei visti da parte delle autorità svizzere interessate (in partico-	<i>Rapidamente attuabile, via efficiente.</i>

lare le autorità di migrazione) dell' inventario dei centri di formazione privati in Svizzera registrati e / o riconosciuti e / o accreditati in Svizzera (registro delle scuole private).	
--	--

7 Conclusioni

- 1 Il sistema di formazione svizzero offre già oggi possibilità di accreditamento come scuola universitaria professionale e di riconoscimento da parte dello Stato come scuola specializzata superiore. Di conseguenza, non sono necessari altri provvedimenti.
- 2 L'introduzione del registro delle scuole private è considerata come provvedimento adeguato dell'economia e del ramo e in sintonia con la nostra libertà economica. Nel rapporto sono menzionati provvedimenti supplementari che l'economia e il ramo potrebbero adottare per consolidare l'immagine delle scuole private svizzere e per proteggere i propri studenti.
- 3 Sempre con l'intento di rafforzare il ramo e di proteggere gli studenti, il DFE istituirà una piattaforma in collaborazione con le autorità cantonali coinvolte e con le scuole private (vedi punto 6.1) allo scopo di promuovere lo scambio di esperienze e la sensibilizzazione sulle diverse problematiche concernenti le scuole private.
- 4 A proposito del sostegno alle autorità di migrazione e alle rappresentanze svizzere all'estero, l'UFFT allestisce in collaborazione con il SER e la CDPE un foglio informativo sul sistema di formazione svizzero compreso il posizionamento delle scuole private (vedi punto 6.3).

8 Bibliografia

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE (ASEH), 2004 e 2005: rapporti annuali *[vedi anche: www.aseh.ch]*

BERGAN, S., 2003: Recognition issues in the Bologna Process. Council of Europe Publishing. Strassburg.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA, 2005: Schülerinnen, Schüler und Studierende 2004 / 2005. Neuchâtel.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA, 2006: Betriebs- und Unternehmensregister BUR *[Auszüge aus diversen Datensätzen, unveröffentl.]*

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA, 2006: Das Schweizer Hochschulsystem im internationalen Kontext. Ein Ländervergleich anhand statistischer Indikatoren. Neuchâtel.

CDPE, 1990: Private Institutionen im Hochschulbereich. Dossier 14A, Berna. *[Enthält eine sehr knappe Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse aus PLOTKE 1990]*

OCSE, 2004: Die tertiäre Bildung in der Schweiz. Examen nationaler Bildungspolitiken. (deutsche Fassung publ. durch das SBF, Bern). *[siehe hierbei insbesondere die internationalen Entwicklungstrends im Tertiärsektor, S.124-191]*

OCSE / UNESCO, Recommendations concerning Guidelines for Quality Provision in Cross-Border Higher Education. Paris, 5. December 2005, C(2005)147.

[siehe auch http://www.oecd.org/document/11/0,2340,en_2649_201185_35793227_1_1_1_1,00.html]

ORGANO PER L'ACCREDITAMENTO E LA GARANZIA DI QUALITÀ (OAQ), 2006: Accréditation des écoles privées en Suisse. Mandat de OFFT. Berne. *[Auftragsstudie in 4 Teilen, nur in franz. Sprache. (I) Methodologie und internationale Definitionen, (II) Anerkennungs- und Akkreditierungsverfahren für Privatschulen im Ausland, (III) Konzept zur (möglichen) Anerkennung von Privatschulen in der Schweiz, (IV) Konzept für ein Privatschulregister in der Schweiz]*

PLOTKE, H., 1990: Rechtliche Massnahmen gegen unseriöse private Ausbildungsstätten auf Hochschulstufe und gegen wertlose und täuschende akademische Titel. Studien und Berichte Nr. 4., EDK, Bern.

PLOTKE, H., 2003: Schweizerisches Schulrecht, Bern *[insbesondere Kapitel 20: Privatschulen]*

RAUHVARGERS, A. and BERGAN, S. (eds.), 2006: Recognition in the Bologna Process: policy development and the road to good practice. Council of Europe Publishing. Strassburg.

SCHWARZ, St., WESTERHEIJDEN, D.F., REHBURG, M. (Hrsg.), 2005: Akkreditierung im Hochschulraum Europa. UVW Fachverlag, Bielefeld.

FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATE, 2004 / 2005: Scuole private svizzere *[elenco aggiornato annualmente; vedi anche: www.swiss-schools.ch]*

9 Elenco delle abbreviazioni

ASEH / VSHR	Association suisse des écoles hôtelières / Verein Schweizerischer Hotel- und Restaurantfachschulen / Associazione svizzera delle scuole alberghiere
UFFT	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
UFM	Ufficio federale della migrazione
CRUS	Conferenza dei rettori delle università svizzere
ECA	European Consortium for Accreditation in Higher Education
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
ENQA	European Association for Quality Assurance in Higher Education
DFE	Dipartimento federale dell'economia
SUP	Scuola universitaria professionale
SSS	Scuola specializzata superiore
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OAQ	Organo per l'accREDITamento e la garanzia di qualità
SER	Segretariato di Stato per l'educazione e la ricerca
CUS	Conferenza universitaria svizzera
SWISS ENIC	Centro svizzero (nazionale) di informazioni sul riconoscimento accademico
FSSP	Federazione svizzera delle scuole private
CSEC	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura